Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
1081 - 1415

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Istituzione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 1081
Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo.
	Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.
	2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione già in vigore a norma della PAC, per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1. Se del caso, tali sistemi di controllo e di esecuzione possono consultare i sistemi nazionali di

controllo e di esecuzione esistenti nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante, del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale e delle norme applicabili in materia di lavoro.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4 bis [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema

di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) di tale regolamento, se relative al sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di

inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP). Testo originale modificato solo al paragrafo 2.

Emendamento 1082
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Gli Stati membri si avvalgono del loro sistema di controllo già in vigore per la condizionalità al fine di verificare il rispetto dei requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.
	Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono

esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza colposa commessa per negligenza o intenzionalmente ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento XX [PAC, gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4 bis [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

3. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende

agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) di tale regolamento, se relative al sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parte A, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza per negligenza o intenzionale, la riduzione può essere aumentata fino al 5 % dell'importo di tali pagamenti. Qualora l'inadempienza non sia significativa, non sarà irrogata alcuna sanzione amministrativa.

A titolo di deroga, nel caso di controlli tramite il sistema di monitoraggio delle superfici, qualsiasi inadempienza dovrebbe comportare un adeguamento della superficie applicata e non una sanzione.

Gli Stati membri provvedono affinché i loro sistemi di gestione e di controllo consentano di rettificare le domande di aiuto e di pagamento dopo la presentazione, senza pregiudicare il diritto del richiedente all'aiuto. Tali rettifiche sono consentite se l'autorità competente ritiene che gli errori o le omissioni siano stati commessi in buona fede. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di allarme rapido che si applica ai singoli casi di inadempienza.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

Trasferito dal regolamento NRP, articolo 62 paragrafi da 1 a 5.

Emendamenti rispetto al testo trasferito: "nell'ambito... Stati membri]" soppresso.

"Stati membri...rischi associati".

"La presente disposizione non riduce il livello dei controlli" soppresso.

Paragrafi 2-3 soppressi.

"colposa" aggiunto.

"commessa per negligenza o intenzionalmente" aggiunto.

"amministrative...in questione" aggiunto.

"Stati membri...in questione" soppresso.

"15 %" sostituito con "5 %", "negligenza" aggiunto.

"è pari a" sostituito "può essere aumentata"

"a titolo di deroga...inadempienza" aggiunto.

Emendamento 1083
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo. Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.
	2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro

sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale e delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione dell'inadempienza in questione in base a criteri di gravità, portata, durata o reiterazione e intenzionalità.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4, lettera a) [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto

alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) del presente regolamento, se relative al sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Le sanzioni sono calcolate in base ai pagamenti concessi o da concedere nel corso dell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato in base ai pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della valutazione e della classificazione dell'inadempienza in questione in base a criteri di gravità, portata, durata o reiterazione e intenzionalità, di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo

totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 1084
Stefan Köhler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo.
	Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi

associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione dell'inadempienza in questione in base a criteri di gravità, portata, durata o reiterazione e intenzionalità.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se l'inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo),

punto 4 bis [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) del presente regolamento, se relative al sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della valutazione e della classificazione dell'inadempienza in questione in base a criteri di gravità, portata, durata o reiterazione e intenzionalità, di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti

A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP; aggiunte correzioni linguistiche; soppressione di "legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili".

Emendamento 1085
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui

all'articolo 3 del presente regolamento.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale e delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4 bis [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole. Nell'attuare la sanzione amministrativa derivante dalla violazione dei requisiti di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B, del regolamento PAC, gli Stati membri consultano le parti sociali nazionali competenti che rappresentano la gestione e il lavoro nel settore agricolo. Gli Stati membri rispettano pienamente l'autonomia di tali partner, nonché il loro diritto di negoziare e concludere contratti collettivi.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) del regolamento NRP, se relative al sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile

in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali; b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 1086
Elsi Katainen, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nel quadro dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP

[responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo. Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale e delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), punto 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4 bis [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) di tale regolamento, se relative al sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile

in cui si è verificata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari all'1 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 7 % dell'importo di tali pagamenti. Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica;

c) l'inadempienza è un'inadempienza di lieve entità quale definita dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Paragrafo 2 "si avvalgono" a "possono avvalersi".

Paragrafo 5, secondo comma, soppressione dell'ultima frase.

Paragrafo 5, terzo comma: soppressione di "e dell'intenzionalità".

Paragrafo 5, quarto comma, da "3 %" a "1 %" e da "15 %" a "7 %"

Paragrafo 5, quinto comma, aggiunta della lettera c.

Emendamento 1087
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole (ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP)
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.
	2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale e delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.
	3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a

tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), punto 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4 bis [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro. Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) di tale regolamento, se relative al sostegno ai prodotti agricoli

locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti. Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

Trasferito dal regolamento NRP, articolo 61, paragrafi da 1 a 5. Emendamenti rispetto al testo trasferito: paragrafo 1, soppressione della frase "Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo."; paragrafo 5 ter: soppressione delle parole "o a circostanze eccezionali".

Emendamento 1088
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Condizionalità del sistema di controllo e politica comune della pesca
	1. Gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti di condizionalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Gli Stati membri si avvalgono del loro sistema di controllo già in vigore per verificare il rispetto dei requisiti di condizionalità.
	4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza colposa commessa per negligenza o intenzionalmente ai requisiti di condizionalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
	a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 4, punto 21, lettera a) [definizione quadro di attività agricola];
	b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 4, punto 15

[definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) del presente regolamento, se relative al sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento per la stessa

azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza per negligenza o intenzionale, la riduzione può essere aumentata fino al 5 % dell'importo di tali pagamenti. Qualora l'inadempienza non sia significativa, non sarà irrogata alcuna sanzione amministrativa.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

5 bis. A titolo di deroga, nel caso di controlli tramite il sistema di monitoraggio delle superfici, qualsiasi inadempienza dovrebbe comportare un adeguamento della superficie applicata e non una sanzione.

5 ter. Nei loro rispettivi sistemi di gestione e controllo gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo sul posto o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

5 quater. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di allarme rapido che si applica ai singoli casi di inadempienza.

Motivazione

(ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP).

Justification:

The Commission proposal includes a requirement to decentralise the control of cross-compliance (paying agencies with long-standing experience in the CAP would no longer be responsible for checking compliance and instead would become the responsibility of authorities responsible for the environment, climate, public health, animal welfare and general issues). This is unacceptable as it would lead to an increase in the number of control authorities, administrative complexity and, as a result, uncertainty for beneficiaries regarding the number of controls at farm level. The current centralised control system should be maintained for reasons of simplicity and homogeneity.

The system of payment reduction should remain proportionate, legally clear and take into account the nature and severity of non-compliance.

With the introduction of satellite controls, intentional non-compliance is almost impossible. There should be a maximum 5% reduction for negligent non-compliance (3% in the case of the first instance of non-compliance). In cases where non-compliance is insignificant, it should be possible that no penalty is applied. Any payment reduction should be based on the relevant holding / unit of production rather than all holdings over which a natural or legal person has control.

In the interest of proportionality of the sanctioning system, there must be a system across the EU that allows an applicant to amend their CAP application without penalty ('early warning'/'right to make a mistake'). This helps to address unintentional errors and supports a proportionate sanctioning system.

Emendamento 1089
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai

requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, o i 20 ettari per le aziende agricole site interamente o prevalentemente in zone di montagna quale designate a norma dell'articolo […], i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo.

Le parcelle agricole la cui superficie, i cui confini e la cui categoria di uso del suolo sono stati verificati, convalidati o ufficialmente certificati dall'autorità amministrativa competente si considerano riconosciute per tutti gli interventi a norma del presente regolamento. Per tali parcelle non sono richiesti ulteriori controlli amministrativi, ispezioni in campo, misurazioni o verifiche riguardanti la superficie, i confini o la categoria di uso del suolo. Tutte le autorità competenti e gli organismi pagatori si avvalgono delle informazioni certificate e non chiedono nuovamente le stesse informazioni ai beneficiari. I dati delle parcelle certificate non sono modificati, ridotti o riclassificati esclusivamente sulla base di sistemi di monitoraggio automatizzati, tecnologie di telerilevamento, strumenti di intelligenza artificiale o valutazioni basate su algoritmi. In caso di discrepanze tra i dati delle parcelle ufficialmente certificate e le informazioni generate attraverso sistemi di monitoraggio automatizzati, i dati ufficialmente certificati prevalgono a meno che una successiva ispezione sul posto effettuata dall'autorità competente non stabilisca una situazione diversa. I risultati delle ispezioni sul posto prevalgono sui risultati generati da sistemi di monitoraggio automatizzati, tecnologie di telerilevamento o strumenti di intelligenza artificiale.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

Qualora l'inadempienza sia di lieve entità, non intenzionale e non causi un grave danno agli interessi pubblici, gli Stati membri applicano un meccanismo di allerta e correzione prima di irrogare sanzioni amministrative. Ai beneficiari è data la possibilità di correggere l'irregolarità entro un termine ragionevole prima di applicare qualsiasi riduzione o esclusione del sostegno.

2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

Se la conformità a un requisito a norma del presente regolamento è già stata

verificata da un'autorità pubblica competente a norma del diritto dell'Unione, nazionale o regionale, lo stesso requisito non è soggetto a controlli supplementari da parte dell'organismo pagatore o dell'autorità di gestione. Il risultato di tale verifica è accettato ai fini dei controlli della PAC, a meno che non vi siano prove oggettive di frode, errore rilevante o cambiamento sostanziale delle circostanze. L'intelligenza artificiale e i sistemi di telerilevamento possono supportare i controlli, ma non dovrebbero prevalere sui dati ufficialmente certificati o sulle ispezioni sul posto.

Or. en

Emendamento 1090
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 d [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Gli Stati membri si avvalgono del proprio sistema di controllo già in vigore per la condizionalità al fine di verificare il rispetto dei requisiti in materia di gestione responsabile delle aziende agricole. Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10

ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Le sanzioni amministrative si applicano in caso di inadempienza colpevole, negligente o dolosa, ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

(a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), punto 2 [definizione quadro di attività agricola];

(b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4 bis [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Or. pt

Emendamento 1091
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Articolo 3 bis (nuovo) – Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si può tenere conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Or. en

Motivazione

Trasferito dal regolamento NRP, articolo 62, paragrafi da 1 a 5.

Emendamenti rispetto al testo trasferito: articolo 62, paragrafo 5, terzo comma, nell'ultima frase "si tiene conto" sostituito da "si può tenere conto".

Emendamento 1092
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	[...]

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza colposa commessa per negligenza o intenzionalmente ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento XX [PAC, gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il sistema di riduzione dei pagamenti dovrebbe rimanere proporzionato, giuridicamente chiaro e tenere conto della natura e della gravità dell'inadempienza. L'articolo è trasferito dal regolamento NRP (articolo 62), aggiungendo le parole "colposa" e "commessa per negligenza o intenzionalmente".

Emendamento 1093
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza per negligenza o intenzionale ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento XX [PAC, gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

(ex articolo 62, paragrafo 1, del regolamento NRP, aggiunto: "per negligenza o intenzionale").

Emendamento 1094
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Articolo 3 bis (nuovo) (ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP) Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole)
	5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che sia proporzionato, trasparente e basato sulla gravità, sull'intenzionalità e sulla ripetizione della violazione, dando priorità a misure correttive e ad azioni consultive in caso di inadempienze di lieve entità o per la prima volta.

Or. en

Motivazione

To ensure that farm stewardship is a proportionate, flexible and practical manner, while respecting the principle of subsidiarity and reducting unnecessary administrative burdens for farmers. The amendments stregthen Member States` ability to adapt environmental and social requirements to national and regional conditions, avoid duplication with existing legislation, and provide appropiate simplifications for small and medium-sized farms without compromising the objectives of the Common Agricultural Policy. The amendments reinforce the principales of subsidiarity, proportionality and simplification by allowing Member States to tailor protective practices to national and regional conditions while reducing unnecesary administrative burdens and duplication of controls. They ensure that environmental objectives are achived without imposing additional obligations beyound existing legislation, safeguard farmers` competitiveness and productivity and recognise equivalent environmental certification schemes where deliver comparable outcomes. The amendments strengthen subsidiarity by giving Member States greater flexibility to respond to exceptional

circumstances affecting agricultural production and to adapt implementation to national conditions. It aim to ensure that the farm stewardship control system is based on proportionality, simplification and legal certainty.

Emendamento 1095
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 70 [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo, ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato I, parte B.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP).

Aggiunta: "ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato I, parte B".

È importante mantenere e garantire il rispetto della condizionalità sociale per tutte le aziende agricole, comprese quelle di superficie inferiore a 10 ettari, che rappresentano la maggior parte delle aziende agricole europee, poiché la condizionalità sociale è uno standard etico che deve essere rispettato indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Emendamento 1096
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 3 bis

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di allarme rapido applicabile a singoli casi di inadempienza, che consente al beneficiario di porre rimedio all'inadempienza o di modificare la domanda di aiuto entro un termine stabilito senza l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa.

Or. en

Motivazione

Aggiunta all'ex articolo 62 del regolamento NRP, testo trasferito. Questa disposizione corrisponde a un nuovo paragrafo 5 bis dell'articolo 3 bis del regolamento PAC, come indicato nel documento di lavoro contenente i trasferimenti. Un richiedente che commette un errore in buona fede dovrebbe avere prima la possibilità di rimediare. Nell'ambito dell'attuale PAC esiste già un sistema di allarme rapido che si è dimostrato valido; la sua prosecuzione pone una distinzione tra l'errore dall'abuso ed è un elemento fondamentale di un sistema di applicazione proporzionato e del programma di semplificazione per la PAC dopo il 2027.

Emendamento 1097
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali
	1. Ai fini della PAC, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi: a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda; b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; c) una malattia epizootica, un focolaio di fitopatie o la presenza di un organismo nocivo delle piante che colpisce in tutto o in parte il

bestiame o le colture del beneficiario; d) l'espropriazione della totalità o di gran parte dell'azienda se tale espropriazione non poteva essere anticipata il giorno della presentazione della domanda; e) il decesso del beneficiario; f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente una zona ben delimitata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Or. en

Emendamento 1098
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze

richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. (...)

Articolo 3 bis (nuovo) (ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP),

Or. en

secondo comma del punto 1 soppresso.

Emendamento 1099
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza ripetuta per negligenza, la riduzione può essere aumentata fino a un massimo del 5 % dell'importo di tali pagamenti. In casi debitamente giustificati di inadempienza intenzionale, la riduzione è proporzionata alla natura, alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza e può superare il 5 %. Le riduzioni si applicano a livello di azienda agricola o unità produttiva dove si è verificata l'inadempienza.

Or. en

Motivazione

Former NRP Article 62(5), agreed to be transferred. Amendments compared to the transferred text: "intentional non-compliance, the reduction shall be at least 15 %" replaced by a proportionate regime distinguishing repeated negligent non-compliance (maximum 5 %)

from duly substantiated intentional non-compliance (proportionate, may exceed 5 %); addition of the final sentence confining reductions to the holding or production unit concerned. This provision corresponds to Article 3a(5), fourth subparagraph, of the CAP Regulation as set out in the working document incorporating the transfers.

Emendamento 1100
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	5. comma 4
	Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione si limita al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza per negligenza o intenzionale, tale percentuale può essere aumentata fino ad un massimo del 5 % dell'importo dei pagamenti. Qualora l'inadempienza sia di lieve entità, non è irrogata alcuna sanzione amministrativa.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 62, paragrafo 5 del regolamento NRP), si è aggiunto: "si limita a", "o per negligenza", "tale percentuale può essere aumentata fino a un massimo del 5 %", "Qualora l'inadempienza sia di scarsa entità non è irrogata alcuna sanzione amministrativa".

Emendamento 1101
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	[...]
	Paragrafo 5, comma 4 Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza per negligenza o intenzionale, la riduzione può essere aumentata fino al 5 % dell'importo di tali pagamenti. Qualora l'inadempienza non sia significativa, non sarà irrogata alcuna sanzione amministrativa.

Or. en

Motivazione

Con l'introduzione dei controlli satellitari, l'inadempienza intenzionale è praticamente impossibile. Dovrebbe essere prevista una riduzione massima del 5 % per inadempienza negligente (3 % in caso di primo caso di inadempienza). Articolo 62, paragrafo 5 trasferito dal regolamento NRP con le modifiche "per negligenza o" e "può essere aumentata fino al 5 %" e "Qualora l'inadempienza non sia significativa, non sarà irrogata alcuna sanzione amministrativa".

Emendamento 1102
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Articolo 3 bis (nuovo) – Sistemi di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	2. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e

del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Trasferito dal regolamento NRP, articolo 62, paragrafi da 1 a 5.

Emendamenti rispetto al testo trasferito: Articolo 62, paragrafo 2, prima frase, i termini "si avvalgono" sono sostituiti da "possono avvalersi".

Emendamento 1103
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

(former NRP Art. 62(1)to(5))

DELETION: "A penalty imposed pursuant to the national legislation implementing the legal acts listed in Annex I, parts A and B, to this Regulation XX for the same act or omission of a farmer or other beneficiary shall be taken into account in the calculation of penalties referred to in the first subparagraph. "

Article 3a.5 - Farm Stewardship Control System (formerly Article 62.5 of the Single Fund Regulation) requires that, when calculating the penalty for a specific violation, national penalties for that same violation must also be taken into account. This is a vague provision,

unclear as to whether it should be taken into account as a mitigating or aggravating factor, and each country may interpret it differently.

Emendamento 1104
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:
	a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;
	b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica;
	c) l'inadempienza è di lieve entità, tenuto conto della sua gravità, portata e permanenza.

Or. en

Motivazione

Trasferito dal regolamento NRP, articolo 62, paragrafo 5. Emendamento rispetto al testo trasferito: aggiunta la lettera c). Questa disposizione corrisponde all'articolo 3 bis, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento PAC, come indicato nel documento di lavoro contenente i trasferimenti. In linea con il principio di proporzionalità, le risultanze di minore entità non dovrebbero automaticamente comportare sanzioni finanziarie; l'aggiunta di questo motivo all'attuale elenco di esenzioni mantiene coerente il sistema di applicazione.

Emendamento 1105
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater

Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole

Paragrafo 5 bis (nuovo) Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di allarme rapido che si applica ai singoli casi di inadempienza.

Or. en

Motivazione

Aggiunta all'articolo 62 del regolamento NRP; si ritiene che debba esistere un sistema a livello dell'UE che preveda la possibilità per il richiedente di modificare la propria domanda PAC senza penalità ("allarme rapido"/"diritto all'errore"). Ciò contribuisce ad affrontare gli errori non intenzionali e sostiene un sistema sanzionatorio proporzionato.

Emendamento 1106
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	5. (nuovo)
	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di allarme rapido per i singoli casi di inadempienza.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 62 del regolamento NRP) nuova aggiunta

Emendamento 1107
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Settori prioritari connessi all'ambiente ***e*** al clima	Settori prioritari connessi all'ambiente***,*** al clima ***e alla salute e al benessere degli animali***

Or. en

Emendamento 1108
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Settori prioritari connessi all'ambiente ***e*** al clima	Settori prioritari connessi all'ambiente***,*** al clima ***e al benessere degli animali***

Or. en

Emendamento 1109
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Settori prioritari connessi all'ambiente e al clima	Settori prioritari connessi all'ambiente***, alla biodiversità*** e al clima

Or. en

Emendamento 1110
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Settori prioritari connessi all'ambiente ***e*** al clima	Settori prioritari connessi all'ambiente***,*** al clima ***e al benessere degli animali***

Or. de

Emendamento 1111
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri ***sviluppano strategie di mitigazione e di adattamento e*** forniscono ***adeguato*** sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari per affrontare le sfide identificate, almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito***, con almeno il 40 % della spesa della PAC dedicata specificatamente al raggiungimento di tali obiettivi***:

Or. en

Motivazione

Per conseguire obiettivi ambientali è essenziale un bilancio specifico adeguato.

Emendamento 1112
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:	***Preservando la capacità produttiva dei terreni agricoli e tenendo conto della sostenibilità economica e della competitività delle aziende agricole,*** gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in

ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:

Or. en

Emendamento 1113
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari ***almeno*** in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari***, anche fornendo incentivi economici e contribuendo a sistemi alimentari sostenibili che operano nel rispetto dei limiti del pianeta,*** in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:

Or. en

Emendamento 1114
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari***, anche erogando incentivi economici e contribuendo a sistemi alimentari sostenibili,*** almeno in ciascuno dei settori prioritari ***che contribuiscono alla sostenibilità dei sistemi alimentari*** connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:

Or. en

Motivazione

È essenziale che le azioni per il clima e l'ambiente siano adeguatamente incentivate e sostenute finanziariamente.

Emendamento 1115
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno agli agricoltori ***e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:***	Gli Stati membri ***caratterizzati da zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati possono fornire*** sostegno agli agricoltori ***per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento nonché per altre soluzioni, compresi gli approcci collettivi/cooperativi.***

Or. en

Emendamento 1116
Arno Bausemer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ***ciascuno*** dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno ***volontario basato su incentivi*** agli agricoltori e agli altri beneficiari in ***uno o più*** dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito***, sulla base delle esigenze e delle priorità nazionali***:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero conservare una sufficiente flessibilità per elaborare interventi ambientali in base alle proprie strutture agricole specifiche, alle condizioni climatiche e alle

priorità nazionali. Gli approcci volontari e basati su incentivi sono più efficaci nel garantire l'impegno e la titolarità degli agricoltori.

Emendamento 1117
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente ***e*** al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri forniscono sostegno ***e mettono a disposizione incentivi economici*** agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente***,*** al clima ***e al benessere degli animali*** elencati di seguito:

Or. en

Emendamento 1118
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente ***e*** al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri forniscono sostegno ***e incentivi economici*** agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente***,*** al clima ***e al benessere degli animali*** elencati di seguito:

Or. de

Emendamento 1119
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari ***almeno in ciascuno dei*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e ***possono fornire sostegno*** agli altri beneficiari ***in base ai*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito ***determinati dallo Stato membro***:

Or. en

Emendamento 1120
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ***sostegno*** agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente ***e*** al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri forniscono ***incentivi economici*** agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente***,*** al clima ***e alla salute e al benessere degli animali*** elencati di seguito:

Or. en

Emendamento 1121
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari ***almeno in ciascuno dei*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori ***e possono fornire sostegno*** agli altri beneficiari ***nei*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito***, determinati dallo Stato membro***:

Or. en

Emendamento 1122
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno agli agricoltori ***e agli altri beneficiari almeno in ciascuno*** dei settori prioritari ***connessi all'ambiente e al clima*** elencati di seguito:	***Con particolare attenzione alla funzione di produzione alimentare delle aziende agricole,*** gli Stati membri ***erogano*** sostegno agli agricoltori ***in uno o più*** dei settori prioritari elencati di seguito:

Or. fr

Emendamento 1123
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari ***almeno in ciascuno dei*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima ***elencati di seguito***:	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari ***per i*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima ***pertinenti, selezionati dagli Stati membri***:

Or. en

Motivazione

It is necessary to ensure flexibility for Member States in selecting priority environmental and climate areas to be supported under the future CAP—the decision on which areas should receive support will depend, among other things, on national needs and challenges, EC recommendations, and the availability of funds. Therefore, the Member State should have flexibility in this regard and the ability to limit the number of areas (by selecting the appropriate ones) to which support will be directed. Support should apply to priority areas identified in Article 4, selected by Member States, rather than all priorities.

Emendamento 1124
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari ***almeno in ciascuno dei*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima ***elencati di seguito***:	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari ***per i*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima ***pertinenti, selezionati dagli Stati membri***:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero mantenere una flessibilità sufficiente per individuare le pertinenti priorità ambientali e climatiche da sostenere nell'ambito della futura PAC, tenendo conto delle esigenze e delle sfide nazionali, delle raccomandazioni della Commissione e dei finanziamenti disponibili. Il sostegno dovrebbe pertanto essere diretto ai settori prioritari pertinenti selezionati dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, anziché applicarsi automaticamente a tutte le priorità.

Emendamento 1125
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	(a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica***, compresi il sostegno all'irrigazione sostenibile, l'ammodernamento delle infrastrutture idriche, il riutilizzo dell'acqua, lo stoccaggio, la digitalizzazione e l'efficienza idrica tramite un piano europeo per le infrastrutture idriche finanziato a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del fondo europeo per la competitività***;

Or. es

Motivazione

Nei territori con deficit idrico, l'acqua non è un investimento facoltativo, ma una condizione essenziale per salvaguardare la produzione agricola, la sicurezza alimentare e la vita rurale. La PAC dovrebbe riconoscere espressamente la necessità di finanziare l'irrigazione sostenibile, il riutilizzo, lo stoccaggio, la digitalizzazione e l'efficienza idrica.

Emendamento 1126
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'adattamento ai cambiamenti climatici ***e la resilienza idrica***;	a) l'adattamento ai cambiamenti climatici***, incoraggiando una transizione giusta verso pratiche agricole più sostenibili, anche attraverso il mantenimento della fertilità del suolo riciclando i nutrienti in azienda, creando habitat per gli impollinatori e per gli insetti utili***; ***nonché pratiche di uso del suolo come i sistemi agroforestali, l'uso di colture di leguminose e la rotazione delle colture;***

Or. en

Emendamento 1127
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	(a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica***, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture di ritenzione, sistemi di monitoraggio della siccità e azioni volte a migliorare la capacità di ritenzione dell'acqua delle***

aziende agricole;

Or. pl

Emendamento 1128
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Chloé Ridel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica***, con particolare attenzione alle zone climatiche mediterranee, alle aree e territori a rischio di incendi con particolari vulnerabilità climatiche***;

Or. en

Emendamento 1129
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica***, compresa la protezione della qualità dell'acqua e l'uso sostenibile delle risorse idriche***;

Or. en

Emendamento 1130
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	(a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica***, comprese misure per la gestione sostenibile delle risorse idriche***;

Or. el

Emendamento 1131
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica***, anche attraverso efficienti sistemi di irrigazione e fertirrigazione***;

Or. en

Emendamento 1132
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica***, comprese misure per affrontare la scarsità idrica e lo stress idrogeologico***;

Or. en

Emendamento 1133
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica***, comprese le infrastrutture di irrigazione secondaria***;

Or. en

Emendamento 1134
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;	a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica ***e la gestione idrica sostenibile***;

Or. en

Motivazione

Le modifiche mirano a garantire che gli obiettivi ambientali e climatici siano perseguiti in modo equilibrato parallelamente alla sicurezza alimentare, alla competitività delle aziende agricole e alla sostenibilità economica. Rafforzano i principi di sussidiarietà e di neutralità tecnologica consentendo agli Stati membri di elaborare interventi che riflettano le circostanze nazionali e regionali, producendo nel contempo risultati ambientali efficaci.

Emendamento 1135
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) l'uso sostenibile dell'acqua, per evitare l'esaurimento dei livelli delle falde

freatiche, l'inquinamento agricolo, l'eutrofizzazione e il deflusso contaminato, anche attraverso il ricorso a colture di copertura, e la lavorazione conservativa per aumentare la ritenzione di umidità del suolo, anche migliorando la struttura del suolo e il contenuto organico per una disponibilità di acqua più duratura nel suolo.

Or. en

Emendamento 1136
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas***, nelle strutture agricole di piccole e medie dimensioni, non industriali e basate esclusivamente sui sottoprodotti e residui dell'agricoltura, purché tale produzione rispetti la destinazione primaria dei terreni agricoli alla produzione di alimenti, non comprometta tale utilizzo a scopo alimentare né il benessere degli animali e non intensifichi la produzione animale incentivando una maggiore densità del bestiame o la stabulazione al chiuso***;

Or. fr

Emendamento 1137
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ***compresi*** gli assorbimenti di carbonio, ***e*** la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, ***compresa*** la produzione di biogas;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ***anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e*** gli assorbimenti di carbonio, la produzione ***sostenibile*** di energia rinnovabile nelle aziende agricole, ***comprese le filiere corte sostenibili o*** la produzione di biogas ***a livello locale, senza compromessi tra alimentazione ed energia, privilegiando le materie prime provenienti da scarti alimentari, scarti animali e sottoprodotti, conformemente alla direttiva sui nitrati (91/676/CEE) e alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e senza compromettere il benessere animale***;

Or. en

Emendamento 1138
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ***compresi*** gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole***,*** ***compresa la produzione di biogas***;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ***compresa la transizione verso pratiche agroecologiche e a basso uso di fattori produttivi, la diversificazione della produzione proteica per l'alimentazione umana e i mangimi di provenienza locale,*** gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole ***di comprovata sostenibilità***;

Or. en

Emendamento 1139
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, ***e*** la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole***, compresa la produzione di biogas***;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, la ***promozione dell'efficienza energetica delle operazioni agricole unitamente alla*** produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole ***che rispetti sia il principio a cascata che il principio di prossimità***;

Or. en

Emendamento 1140
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi ***ad esempio*** gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas***, come il biometano, e di energia agrivoltaica***;

Or. pt

Emendamento 1141
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas ***e la produzione da impianti fotovoltaici o agrivoltaici integrati negli edifici***;

Or. en

Emendamento 1142
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, ***il sequestro di carbonio nei terreni agricoli*** e la produzione di energia rinnovabile ***tecnologicamente neutra*** nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;

Or. en

Emendamento 1143
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio ***connessi alla produzione agricola in corso***, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas; ***"***

Or. en

Emendamento 1144
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas ***sia per l'uso in azienda sia al di fuori della stessa***;

Or. en

Emendamento 1145
Emma Wiesner, Jérémy Decerle, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, ***un minore uso dei combustibili fossili*** e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;

Or. en

Emendamento 1146
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti	b) la mitigazione dei cambiamenti

climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole ***e la valorizzazione dei coprodotti***, compresa la produzione di biogas;

Or. en

Emendamento 1147
Elsi Katainen, Christine Singer, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Emma Wiesner, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas ***per l'uso in azienda e al di fuori della stessa***;

Or. en

Motivazione

Attualmente le norme in materia di aiuti di Stato a favore dell'energia e dell'ambiente offrono un'ampia gamma di possibilità per sostenere la produzione di biogas, che non si limitano all'uso esclusivo in azienda. Il testo giuridico del regolamento PAC dovrebbe rispecchiare questo aspetto al fine di allineare e semplificare le norme sulla produzione di biogas.

Emendamento 1148
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi*** gli assorbimenti di carbonio***,*** e la produzione di energia ***rinnovabile*** nelle aziende agricole,	b) gli assorbimenti di carbonio e la produzione ***sostenibile*** di energia nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;

compresa la produzione di biogas;

Or. en

Emendamento 1149
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e ***la produzione*** di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e ***l'uso*** di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;

Or. es

Emendamento 1150
Dario Nardella, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli che contribuiscono alla bioeconomia sostenibile, in particolare attraverso il loro utilizzo come materia prima per la produzione di biocarburanti;

Or. en

Emendamento 1151
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la valorizzazione dei sottoprodotti nei flussi agricoli e nella bioeconomia sostenibile;

Or. en

Emendamento 1152
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la salute del suolo;	c) la salute del suolo***, comprese le strategie per proteggere il suolo dall'erosione, dal dilavamento superficiale, dalla lisciviazione e dalla sedimentazione, e per ridurre gli effetti della salinizzazione e del deposito di azoto sui terreni***; ***nonché strategie volte a creare e mantenere la struttura del suolo, costruire e mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione delle colture e l'uso delle colture di leguminose;***

Or. en

Motivazione

È importante ridurre gli effetti dei fattori che degradano attivamente il suolo, incoraggiando allo stesso tempo strategie per ricostruire suoli sani.

Emendamento 1153
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la salute del suolo;	c) la salute del suolo***, attraverso la continua copertura del suolo, le colture di copertura multispecie, il contenimento del degrado del suolo, l'applicazione di sostanza organica (come compost e letame), la rotazione o la diversificazione delle colture, e l'uso di sistemi di pascolo gestito, laddove tali pratiche contribuiscano al ripristino della sostanza organica, della biologia o della biodiversità del suolo***;

Or. en

Emendamento 1154
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la salute del suolo;	(c) ***il ripristino e la tutela della*** salute del suolo***, comprese la conservazione del bioma del suolo, l'eliminazione graduale dei fertilizzanti sintetici e la rigorosa protezione dei terreni agricoli dalla spoliazione e dall'artificializzazione***;

Or. fr

Emendamento 1155
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la salute del suolo;	(c) la salute del suolo***, con particolare attenzione alla produzione di colture proteiche e intermedie***;

Or. pt

Emendamento 1156
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la salute del suolo;	c) la salute del suolo***, anche attraverso la rotazione delle colture e la consociazione con colture che fissano l'azoto***;

Or. en

Emendamento 1157
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la salute del suolo;	c) la salute del suolo***, comprese le relative analisi per l'ottimizzazione delle produzioni***;

Or. en

Emendamento 1158
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la ***conservazione*** della biodiversità, come la ***conservazione*** degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del	d) la ***preservazione, la promozione e il miglioramento*** della biodiversità, ***attraverso misure*** come la ***corretta***

paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	***gestione*** degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi***, anche attraverso l'uso di soluzioni basate sulla natura e garantendo che siano mantenuti habitat naturali e corridoi di biodiversità in tutti i paesaggi agricoli***;

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di elevati livelli di biodiversità in agricoltura riduce la necessità di erbicidi e pesticidi interrompendo i cicli di vita dei parassiti e migliorando la regolazione naturale dei parassiti.

Emendamento 1159
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi***, o la protezione della fauna selvatica durante le attività agricole, anche con misure volte a prevenire la mortalità dei giovani mammiferi e degli uccelli che nidificano al suolo durante le attività di falciatura e di raccolta***;

Or. en

Motivazione

La gestione delle praterie può influire involontariamente sulla fauna selvatica, in particolare durante i periodi di falciatura. L'emendamento chiarisce che le misure volontarie volte a ridurre la mortalità della fauna selvatica possono essere sostenute nell'ambito di interventi sulla biodiversità, come le pratiche di falciatura rispettose della fauna selvatica, l'uso di tecnologie di imaging termico e di droni per rilevare gli animali prima dello sfalcio, la creazione di zone di rifugio o la cooperazione con le organizzazioni locali di conservazione e caccia. Esso fornisce ulteriore flessibilità per gli Stati membri.

Emendamento 1160
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***la conservazione*** della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione ***dell'***uso di pesticidi;	d) ***il ripristino e il miglioramento*** della biodiversità ***e della natura***, come la conservazione degli habitat***, delle semenze*** o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, ***la connettività degli habitat, la sostituzione e*** la riduzione ***del rischio e dell'***uso di pesticidi ***chimici convenzionali e di fertilizzanti sintetici o minerali/inorganici***;

Or. en

Emendamento 1161
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, ***gli*** elementi caratteristici del paesaggio, ***la riduzione*** dell'uso di pesticidi;	(d) la conservazione ***e il ripristino*** della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie ***endemiche***, ***il ripristino degli*** elementi caratteristici del paesaggio, ***comprese le siepi, la rigorosa tutela degli impollinatori e una traiettoria per l'eliminazione graduale*** dell'uso di pesticidi;

Or. fr

Emendamento 1162
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, ***gli*** elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	d) ***il ripristino e*** la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, ***anche attraverso misure basate sui risultati o approcci collaborativi a livello del paesaggio, la proforestazione, la conservazione degli*** elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 1163
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, ***l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari basato sulla difesa integrata e l'evidenza scientifica,*** la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 1164
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del	d) la conservazione ***e il ripristino*** della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi

paesaggio, ***la riduzione*** dell'uso di pesticidi;	caratteristici del paesaggio, ***e la transizione verso l'eliminazione graduale*** dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 1165
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione ***dell'impatto negativo*** dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 1166
Camilla Laureti, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***la conservazione*** della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	d) ***il ripristino*** della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi ***e dei fertilizzanti sintetici***;

Or. it

Emendamento 1167
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	(d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione ***dell'impatto negativo*** dell'uso di pesticidi;

Or. pt

Emendamento 1168
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	(d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso ***ottimizzato*** di pesticidi;

Or. fr

Emendamento 1169
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, ***la riduzione dell'***uso di pesticidi;	d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, ***l'***uso ***sostenibile*** di pesticidi;

Or. en

Emendamento 1170
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio***, la riduzione dell'uso di pesticidi***;	d) la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio;

Or. en

Emendamento 1171
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***la conservazione*** della biodiversità, ***come*** la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;	d) ***il miglioramento*** della biodiversità, la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 1172
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica;	e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica ***attraverso la fornitura di adeguati supporti e lo sviluppo di mercati che prevedono filiere corte e gruppi di produttori dedicati***;

Or. en

Emendamento 1173
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica;	(e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica ***in linea con l'obiettivo dell'UE di destinare all'agricoltura biologica il 25 % della superficie agricola totale entro il 2030***;

Or. de

Emendamento 1174
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica;	e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica ***e altri sistemi di agricoltura sostenibile che contribuiscono a sistemi ambientali comparabili***;

Or. en

Emendamento 1175
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***lo*** sviluppo dell'agricoltura biologica;	e) ***il sostegno allo*** sviluppo dell'agricoltura biologica ***e delle pratiche agroecologiche***;

Or. en

Emendamento 1176
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) lo sviluppo ***dell'***agricoltura biologica;	(e) lo sviluppo ***di sistemi agricoli sostenibili, compresa l'***agricoltura biologica;

Or. es

Emendamento 1177
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica;	e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica ***e delle pratiche agroecologiche***;

Or. it

Emendamento 1178
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) lo sviluppo dell'agricoltura biologica;	(e) ***il sostegno e*** lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

Or. pt

Emendamento 1179
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***lo sviluppo dell'***agricoltura biologica;	e) ***il sostegno all'***agricoltura biologica;

Or. en

Motivazione

Lo "sviluppo" può essere facilmente interpretato erroneamente come un aumento della superficie coltivata con agricoltura biologica o delle aziende biologiche. L'Austria ha già raggiunto un livello molto elevato di aziende biologiche ed è praticamente impossibile aumentare ulteriormente la superficie coltivata con agricoltura biologica o delle aziende biologiche. Si propone pertanto la parola "sostegno", in quanto sottolinea l'importanza di mantenere il sostegno per le aziende biologiche già esistenti.

Emendamento 1180
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la transizione verso sistemi agroecologici, di agroforestazione e di pratiche forestali più rispettose della natura;

Or. en

Emendamento 1181
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) lo sviluppo dell'agroecologia;

Or. en

Emendamento 1182
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) la diversificazione della produzione, compresa la rotazione delle colture con leguminose, la consociazione e le policolture;

Or. en

Emendamento 1183
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la salute e il benessere degli animali**.**	f) la salute e il benessere degli animali***, anche attraverso la transizione verso norme per il benessere degli animali che siano in linea con le evidenze scientifiche, una minore densità di bestiame, fornendo la possibilità di accesso all'esterno, razze robuste e***

l'eliminazione graduale della stabulazione come prassi;

Or. en

Emendamento 1184
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la salute e il benessere degli animali.	f) la salute e il benessere degli animali***, in linea con l'approccio "One Health", compresa la transizione verso il modello dei cinque ambiti nonché verso le norme di benessere degli animali allineate alle evidenze scientifiche***.

Or. en

Emendamento 1185
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la salute e il benessere degli animali**.**	f) la salute e il benessere degli animali***, anche attraverso una strategia dedicata alla lotta contro la resistenza antimicrobica e un'attenzione nel lungo termine per la riduzione dell'uso di antibiotici negli animali d'allevamento;***

Or. en

Motivazione

Ridurre l'uso di antibiotici negli animali d'allevamento è essenziale per la salute umana.

Emendamento 1186
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la salute e il benessere degli animali.	(f) la salute e il benessere degli animali***, compreso il passaggio a norme in materia di benessere degli animali basate su dati scientifici***.

Or. de

Emendamento 1187
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la salute e il benessere degli animali.	f) la salute e il benessere degli animali***, salvaguardando nel contempo la competitività e la sostenibilità economica della produzione animale***.

Or. en

Emendamento 1188
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la salute e il benessere degli animali.	(f) la salute e il benessere degli animali***, compresa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo***.

Or. fr

Emendamento 1189
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la salute e il benessere degli animali.	(f) la salute e il benessere degli animali***, anche attraverso lo sviluppo di macelli mobili o fissi***;

Or. ro

Emendamento 1190
Emma Wiesner, Christine Singer, Barry Cowen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la salute e il benessere degli animali**.**	f) la salute e il benessere degli animali***, compreso un uso ridotto di antibiotici;***

Or. en

Emendamento 1191
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) la protezione della qualità dell'acqua e l'uso sostenibile delle risorse idriche.

Or. pt

Emendamento 1192
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) una riduzione dell'impiego di antimicrobici nel settore zootecnico.

Or. de

Emendamento 1193
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) sistemi alimentari locali e territoriali che promuovono le filiere corte;

Or. en

Emendamento 1194
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) lo sviluppo della coltivazione di colture proteiche per la produzione alimentare;

Or. en

Emendamento 1195
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) l'uso efficace e la riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi;

Or. en

Emendamento 1196
Christine Singer, Asger Christensen, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il controllo dell'inquinamento atmosferico;

Or. en

Motivazione

Questa misura di sostegno può contribuire in modo significativo al controllo dell'inquinamento climatico e atmosferico, ad esempio attraverso l'applicazione di fanghi a basse emissioni, riducendo le emissioni di ammoniaca.

Emendamento 1197
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) g) il controllo dell'inquinamento atmosferico;

Or. en

Motivazione

Ciò consente il proseguimento di misure che contribuiscono in modo significativo alla salvaguardia del clima, come l'applicazione di fanghi a basse emissioni, che riduce le emissioni di ammoniaca.

Emendamento 1198
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) l'uso efficace dei fertilizzanti e la gestione sostenibile dei nutrienti, compreso l'uso circolare del letame o di altri rifiuti;

Or. en

Emendamento 1199
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) la diversificazione delle colture, compresa l'introduzione e il mantenimento delle colture proteiche nelle rotazioni e nei sistemi di consociazione.

Or. en

Emendamento 1200
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1201
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione non risulta sufficientemente dettagliata in tale punto. Promuovere una estensivizzazione generalizzata degli allevamenti senza tenere in considerazione il contesto socio-economico e produttivo rischia, da un lato, di compromettere il potenziale produttivo dell'UE e, dall'altro, di colpire gli allevamenti che fino ad oggi hanno maggiormente investito in innovazione orientata al miglioramento delle performance ambientali.

Emendamento 1202
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'inquinamento da nitrati deve essere affrontato attraverso misure mirate, basate su incentivi e orientate alla pratica che riflettano le condizioni regionali e i sistemi zootecnici esistenti. Una presunzione generale che l'allevamento nelle zone colpite dai nitrati debba essere esteso o sostituito da altre attività è troppo semplicistica. Rischia di indebolire la produzione zootecnica equilibrata, le catene del valore regionali e la sicurezza alimentare, invece di sostenere soluzioni pratiche per una migliore gestione dei nutrienti.

Emendamento 1203
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1204
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il sostegno alla riduzione delle emissioni è necessario, ma l'approccio attuale è fortemente orientato verso l'estensivizzazione. La scelta della soluzione deve spettare espressamente allo Stato membro, con la piena attuazione dell'innovazione, delle misure tecniche e della gestione mirata.

Emendamento 1205
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La proposta non è chiara su come potrebbe essere applicato. Inoltre, promuove il passaggio all'agricoltura estensiva senza tenere conto dei rischi socioeconomici e di produzione, da un lato, compromettendo il potenziale produttivo dell'UE e, dall'altro, danneggiando le aziende agricole che finora hanno investito maggiormente nell'innovazione volta a migliorare le prestazioni ambientali.

Emendamento 1206
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1207
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati*** forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento ***o per*** la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri forniscono un sostegno agli agricoltori per***:***
	a) una gestione sostenibile dei nutrienti, che riduce l'uso di fertilizzanti chimici o di letame animale attraverso l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento ***a una densità massima di allevamento di 2 unità di bestiale per ettaro, conformemente all'articolo 1 bis (definizioni) compreso il graduale abbandono dell'allevamento in gabbia e dei sistemi di stabulazione intensiva; oppure***
	b) la diversificazione verso altre attività

agricole ***o per altre misure adattate alle condizioni regionali, compresi i sistemi di produzione basati su prati permanenti e aziende agricole ad alto valore naturalistico; oppure***

c) l'estensivizzazione dei sistemi di produzione irrigati verso sistemi alimentati a pioggia, ove possibile.

Il sostegno degli Stati membri risponde a qualsiasi ostacolo alla redditività delle aziende agricole derivante da tali sfide; Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile un sostegno sufficiente, in particolare per gli agricoltori delle zone colpite dall'inquinamento idrico e da problematiche legate alla salute del suolo a causa dell'eccesso di nitrati.

Or. en

Motivazione

Gli interventi della PAC e degli Stati membri dovrebbero allinearsi all'obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente per il Fondo NRP (43 %). Il dialogo strategico ha inoltre chiesto chiaramente di aumentare in modo sostanziale la dotazione destinata alle azioni per l'ambiente e il clima nel prossimo periodo della PAC.

Emendamento 1208
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***o dalla presenza di indicatori di evoluzione o di trasmissione della resistenza agli antimicrobici, oppure con zone caratterizzate da corpi idrici soggetti a pressioni significative derivanti dal prelievo idrico e dall'alterazione idrologica che mettono a rischio i flussi ecologici***, forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei

	sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole. ***La partecipazione a tale sostegno è volontaria per gli agricoltori.***

Or. en

Emendamento 1209
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone ***agricole*** colpite da ***o a significativo rischio di*** inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per ***l'applicazione nei loro sistemi di allevamento di pratiche di gestione più sostenibili e altre soluzioni, compresi approcci cooperativi, nonché per*** l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. en

Emendamento 1210
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da ***o a significativo rischio di*** inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per ***la transizione a pratiche di gestione più sostenibili, compresa*** l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento, per la

	diversificazione verso altre attività agricole***, nonché approcci collettivi o cooperativi***.

Or. en

Emendamento 1211
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***forniscono*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***possono fornire*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole ***o per altre misure efficaci adattate alle circostanze nazionali e regionali che raggiungono risultati ambientali equivalenti***.

Or. en

Emendamento 1212
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori***, come il sostegno*** per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole ***o per altre azioni che contribuiscono a mitigare le cause dell'inquinamento o a ripristinare i corpi idrici***.

Or. en

Emendamento 1213
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento ***o*** per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento ***e la riduzione della densità di allevamento, compreso il graduale abbandono dell'allevamento in gabbia e dei sistemi di stabulazione intensiva, nonché*** per la diversificazione verso altre attività agricole ***sostenibili***.

Or. en

Emendamento 1214
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole ***o eseguono altre azioni che contribuiscano a mitigare le cause dell'inquinamento o a ripristinare i corpi idrici***.

Or. ro

Emendamento 1215
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento***, compresa la transizione verso sistemi diversi dall'allevamento in gabbia e dalla stabulazione ravvicinata,*** o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. fr

Emendamento 1216
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole ***o eseguono altre azioni che contribuiscano a mitigare le cause dell'inquinamento o a ripristinare i corpi idrici***.

Or. pt

Emendamento 1217
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole ***o per altre azioni che contribuiscono a mitigare le cause dell'inquinamento o a ripristinare i corpi idrici***.

Or. en

Emendamento 1218
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***forniscono*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***possono fornire*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole ***nonché altre soluzioni, compresi approcci collettivi/collaborativi***.

Or. ro

Emendamento 1219
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento***, compreso l'abbandono delle gabbie e dei sistemi di allevamento chiusi,*** o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. de

Emendamento 1220
Barry Cowen, Asger Christensen, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento ***o per*** la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per ***misure quali*** l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento***,*** la diversificazione verso altre attività agricole ***o altre misure di mitigazione per migliorare la qualità delle acque***.

Or. en

Emendamento 1221
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati*** forniscono un	Gli Stati membri forniscono un sostegno agli agricoltori per ***la gestione efficiente dei fattori di produzione, comprese le***

sostegno agli agricoltori per ***l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole***.	***tecniche innovative***.

Or. en

Emendamento 1222
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da ***inquinamento o a rischio*** inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. it

Emendamento 1223
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***forniscono*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***possono fornire*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. fr

Emendamento 1224
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***forniscono*** un sostegno agli agricoltori per ***l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole***.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***possono fornire*** un sostegno agli agricoltori per ***misure di mitigazione potenziate volte a migliorare la qualità delle acque, compresi gli approcci collettivi/cooperativi***.

Or. en

Emendamento 1225
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***forniscono*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***possono fornire*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. en

Motivazione

Si propone di sostituire "forniscono" con "possono fornire" al secondo comma, al fine di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alle zone colpite dall'inquinamento idrico dovuto all'eccedenza di nitrati.

Emendamento 1226
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***forniscono*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***possono fornire*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. en

Emendamento 1227
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***forniscono*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati ***possono fornire*** un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. en

Motivazione

È opportuno offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità sostituendo "forniscono" con "possono fornire" nel secondo comma relativo agli obblighi di concedere sostegno per le zone colpite dall'inquinamento idrico dovuto all'eccesso di nitrati.

Emendamento 1228
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri con uno o più distretti idrografici in cui i corpi idrici sotterranei non riescono a raggiungere un buono stato quantitativo a causa di alterazioni antropologiche, comprese le intrusioni di acqua salata o danni significativi agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, forniscono sostegno agli agricoltori di tali distretti per l'estensivizzazione dei sistemi di produzione irrigati verso sistemi alimentati a pioggia o per la diversificazione verso altre attività agricole o non agricole. La partecipazione a tale sostegno è volontaria per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1229
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) il rafforzamento della resilienza idrica dell'agricoltura europea, in particolare migliorando l'accesso alle risorse idriche, adattando i sistemi di produzione ai fenomeni legati alla siccità, modernizzando le infrastrutture di irrigazione e potenziando le capacità di stoccaggio dell'acqua ove necessario per garantire la continuità della produzione agricola;

Or. fr

Emendamento 1230
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono inoltre sostenere misure di biosicurezza, tra cui il finanziamento o il cofinanziamento di misure veterinarie obbligatorie, test di laboratorio e altre misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive degli animali, quali misure che contribuiscono ad aumentare la sicurezza biologica delle aziende agricole e a contenere le perdite economiche.

Or. pl

Emendamento 1231
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'elaborazione degli interventi gli Stati membri riconoscono il contributo ambientale dei prati permanenti, dei sistemi di pascolo, delle siepi e dei paesaggi agricoli tradizionali efficienti in termini di emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 1232
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) la salvaguardia dell'allevamento come settore strategico.

Or. fr

Emendamento 1233
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno nei settori prioritari di cui al comma 1 può comprendere anche azioni volte a migliorare la ritenzione dell'acqua, la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture di ritenzione, il miglioramento della gestione delle risorse idriche, lo sviluppo di sistemi di monitoraggio meteorologico e della siccità, l'esecuzione di indagini sul suolo e la fornitura di consulenza in materia di gestione dei nutrienti quali fattori che aumentano la resilienza delle aziende agricole agli effetti dei cambiamenti climatici e sostengono la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Or. pl

Emendamento 1234
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'attivare la riserva agricola o misure eccezionali di emergenza, la Commissione tiene conto della maggiore vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche dell'Unione agli eventi meteorologici estremi, quali cicloni e siccità, e alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento globali. Sono

adottati mediante atti di esecuzione criteri di attivazione specifici e accelerati e tassi di compensazione più elevati per le regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 1235
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il sostegno fornito nell'ambito dei settori prioritari di cui al paragrafo 1 non ha quale suo oggetto o effetto una riduzione strutturale della capacità di produzione agricola dell'Unione o della disponibilità di approvvigionamento a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Gli Stati membri conferiscono priorità alle misure basate sul progresso tecnico che disgiungono la pressione ambientale dal volume produttivo.

Or. en

Emendamento 1236
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'attuazione dei settori prioritari di cui al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto del ruolo dell'allevamento per la sovranità alimentare, la conservazione del paesaggio, l'ottimizzazione dei prati permanenti e il mantenimento dell'attività

economica nelle zone rurali.

Or. fr

Emendamento 1237
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli interventi di cui al presente articolo contribuiscono inoltre a rafforzare la sovranità alimentare dell'Unione, garantendo che il settore agricolo europeo disponga della capacità di produrre in modo sostenibile gli alimenti necessari per soddisfare le esigenze della sua popolazione.

Or. fr

Emendamento 1238
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13.	2. Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13***, lasciando agli Stati membri la flessibilità sufficiente per determinare gli interventi più appropriati in base alle loro condizioni agricole, ambientali e socioeconomiche***.

Or. en

Emendamento 1239

Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13.	2. Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13. ***Il sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi giuridicamente vincolanti stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1991.***

Or. en

Emendamento 1240
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, ***il sostegno*** è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13.	2. Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, è fornito ***un sostegno distinto*** alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13.

Or. en

Emendamento 1241
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 ***e*** 13.	2. Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 ***o*** 13.

Or. en

Emendamento 1242
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri istituiscono, nell'ambito dei rispettivi piani PNR, un fondo pubblico di assicurazione contro gli eventi climatici in ambito agricolo per garantire un'effettiva copertura contro i rischi climatici per le aziende agricole certificate per l'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, le aziende agricole che praticano l'agroecologia con una riduzione verificabile dell'uso di fertilizzanti sintetici, prodotti fitosanitari e combustibili fossili e le aziende agricole che praticano l'agricoltura estensiva. Tale fondo è finanziato da una quota dei risparmi ottenuti mediante la degressività e i massimali di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e da un contributo obbligatorio degli Stati membri calcolato in proporzione alla rispettiva dotazione nazionale di sostegno al reddito. Le aziende agricole ammissibili al fondo beneficiano di tassi di copertura più elevati e di premi più bassi rispetto alle aziende agricole convenzionali ad alto valore a monte. Gli Stati membri definiscono nei rispettivi piani NRP criteri oggettivi e verificabili per stabilire tale proporzione in base a indicatori dell'impatto ambientale dell'azienda agricola.

Or. fr

Emendamento 1243
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Salute e benessere degli animali
	1. Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi alla salute e al benessere degli animali elencati di seguito:
	a) miglioramenti per ottimizzare le condizioni di ricovero, tra cui un aumento dello spazio disponibile, l'accesso alla luce naturale, la ventilazione e aree di riposo adeguate, conformemente alle specifiche esigenze biologiche e comportamentali di ciascuna specie;
	b) la riduzione delle densità di bestiame e il miglioramento delle pratiche di gestione delle mandrie e degli allevamenti per promuovere la salute degli animali, la riduzione dello stress e dei costi sanitari associati e la promozione della stabilità delle strutture sociali;
	c) l'accesso ad aree esterne o pascoli;
	d) il miglioramento della salute degli animali attraverso l'allevamento preventivo, compresa un'alimentazione equilibrata e adeguata alle specie, l'accesso all'acqua pulita, l'igiene, la vaccinazione, la prevenzione delle malattie e la riduzione degli antibiotici attraverso mezzi non terapeutici;
	e) la movimentazione e il trasporto da parte di esseri umani, compresa la riduzione al minimo delle sollecitazioni durante il carico, il trasporto e lo scarico.
	Per ciascuno dei settori prioritari di cui al presente articolo, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 10 bis (nuovo) e 13.
	L'assegnazione del sostegno alla salute e

	al benessere degli animali da parte degli Stati membri è almeno equivalente al livello dell'attuale periodo di programmazione.

Or. en

Emendamento 1244
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Tipi di sostegno	
1. Sono stabiliti gli interventi della PAC seguenti:	
a) sostegno decrescente al reddito per superficie;	
b) sostegno accoppiato al reddito;	
c) pagamento specifico per il cotone;	
d) pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici;	
e) sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori;	
f) azioni agroambientali e per il clima;	
g) pagamento per i piccoli agricoltori;	
h) sostegno agli strumenti di gestione del rischio;	
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori;	
j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;	
k) sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola;	
l) LEADER;	

m) sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali;

n) iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale;

o) interventi nelle regioni ultraperiferiche;

p) interventi nelle isole minori dell'Egeo;

q) programma dell'UE destinato alle scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[11];

r) interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

s) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori.

2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].

3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.

[11] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Emendamento 1245
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tipi di sostegno	Tipi di sostegno ***1. Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti*** ***a) sostegno decrescente al reddito per superficie;*** ***b) sostegno accoppiato al reddito;*** ***c) pagamento specifico per il cotone;*** ***d) sostegno ai piccoli agricoltori;*** ***e) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;*** ***f) programma di efficienza;*** ***g) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;*** ***h) interventi nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 46;*** ***i) interventi nelle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 42;*** ***j) programma dell'UE destinato alle scuole di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013*** ***k) sostegno agli interventi in determinati settori di cui al titolo X del regolamento (UE) n. 1308/2013*** [13 bis]***;*** ***l) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori.*** ***2. Tipi di intervento per lo sviluppo rurale*** ***a) pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici*** ***b) sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori*** ***c) azioni agroambientali e per il clima*** ***d) sostegno agli strumenti di gestione del rischio*** ***e) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori*** ***f) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, l'avvio di***

imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole
g) sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali
3. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].
4. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.

13 bis ***13) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).***

Or. en

Motivazione

The list of types of intervention should be amended in order to reflect the proposed changes to the architecture, terminology and financing logic of the CAP. The revised wording aims to ensure that the intervention categories are coherent, legally clear and consistent with the return to a two-pillar structure.The complementary income support for young farmers should also be maintained in a form corresponding to the current CAP. Generational renewal remains one of the key structural challenges of European agriculture. Continuity of the existing young farmer payment is important because Member States.

Emendamento 1246

Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tipi di sostegno	Tipi di sostegno ***e modalità di finanziamento***

Or. it

Motivazione

Le norme relative agli aspetti finanziari della PAC, affinché possa venir garantita la migliore applicazione della PAC stessa rispetto al processo decisionale e una sua maggiore autonomia, dovrebbero essere inserite in questo regolamento.

Emendamento 1247
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tipi di sostegno	Tipi di sostegno ***e metodi di finanziamento***

Or. en

Emendamento 1248
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tipi di sostegno	Tipi di sostegno ***e finanziamenti***

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che la PAC sia attuata nel modo più efficace possibile, anche per quanto riguarda il processo decisionale, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni relative alle questioni finanziarie. Tali modifiche consentiranno una maggiore autonomia all'interno della PAC, in particolare in vista di eventuali future modifiche del piano, garantendo in tal modo un processo più snello.

Emendamento 1249
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Sono stabiliti gli interventi della PAC seguenti***:	1. ***Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti***:

Or. en

Emendamento 1250
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono stabiliti ***gli*** interventi della PAC seguenti:	1. Sono stabiliti ***i tipi di*** interventi della PAC seguenti:

Or. pt

Emendamento 1251
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	(a) sostegno al reddito per superficie;

Or. ro

Emendamento 1252
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	a) sostegno al reddito per superficie;

Or. en

Emendamento 1253
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	a) sostegno al reddito per superficie;

Or. en

Motivazione

L'emendamento respinge il sostegno decrescente e l'introduzione di massimali, e dunque la proposta di adeguare il nome dell'intervento di sostegno al reddito basato sulla superficie.

Emendamento 1254
Emma Wiesner, Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	a) sostegno al reddito per superficie;

Or. en

Emendamento 1255
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	a) sostegno al reddito per superficie;

Or. en

Emendamento 1256
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	(a) sostegno al reddito per superficie;

Or. fr

Emendamento 1257
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	a) sostegno al reddito per superficie;

Or. en

Emendamento 1258
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	a) sostegno al reddito per superficie;

Or. en

Emendamento 1259
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	a) sostegno al reddito per superficie;

Or. en

Emendamento 1260
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	(a) sostegno al reddito per superficie;

Or. es

Emendamento 1261

Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) sostegno ridistributivo destinato ai primi ettari;

Or. en

Motivazione

Il sostegno ridistributivo destinato ai primi ettari dovrebbe essere esplicitamente elencato come tipo di sostegno della PAC distinto. Rimane uno strumento importante e consolidato per rafforzare le aziende agricole a conduzione familiare e le piccole e medie aziende, preservando nel contempo il sostegno al reddito basato sulla superficie per tutti gli agricoltori attivi.

Emendamento 1262
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

Or. ro

Emendamento 1263
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) Sostegno ridistributivo complementare al reddito;

Or. en

Motivazione

I pagamenti ridistributivi o in anticipo sono uno strumento efficace nell'attuale riforma per sostenere gli agricoltori nelle aziende più piccole; questa opzione dovrebbe essere disponibile nella nuova riforma.

Emendamento 1264
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) pagamento ridistributivo;

Or. en

Emendamento 1265
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) pagamento ridistributivo;

Or. en

Emendamento 1266
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno accoppiato al reddito;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1267
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sostegno alla salvaguardia della produzione zootecnica, anche attraverso misure volte a migliorare la biosicurezza e a prevenire la diffusione di malattie animali.

Or. en

Emendamento 1268
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sostegno per il miglioramento congiunto dell'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole;

Or. es

Motivazione

La PAC dovrebbe sostenere misure che migliorino la produttività, l'efficacia in termini di costi e la resilienza.

Emendamento 1269
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(b bis) sostegno al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'agricoltura (meccanismi di efficienza);

Or. pl

Emendamento 1270
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) pagamento specifico per il cotone;	(c) pagamento specifico per il cotone***, il lino e la canapa***;

Or. ro

Emendamento 1271
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov, Elena Yoncheva, Ivaylo Valchev, Kristian Vigenin, Petar Volgin, Andrey Novakov, Andrey Kovatchev, Eva Maydell, Tsvetelina Penkova, Emil Radev, Taner Kabilov, Nikola Minchev, Radan Kanev, Ilhan Kyuchyuk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) c) pagamento specifico per coltura per la rosa oleosa;

Or. en

Emendamento 1272
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1273
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1274
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) azioni agroambientali e per il clima;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1275
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) azioni agroambientali e per il clima;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1276
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) azioni agroambientali e per il clima;	f) azioni agroambientali e per il clima***, quali definite all'articolo 4 [settori prioritari connessi all'ambiente e al clima] del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento CAP]***;

Or. en

Emendamento 1277
Emma Wiesner, Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) azioni agroambientali ***e*** per il clima;	f) azioni agroambientali***,*** per il clima ***e per la salute e il benessere degli animali***;

Or. en

Emendamento 1278
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) azioni agroambientali e per il clima;	f) azioni agroambientali***, silvo-ambientali*** e per il clima;

Or. en

Emendamento 1279
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) azioni agroambientali e per il clima;	(f) ***sostegno alle*** azioni agroambientali e per il clima;

Or. pt

Emendamento 1280
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) azioni agroambientali e per il clima;	f) ***sostegno alle*** azioni agroambientali e per il clima;

Or. en

Emendamento 1281
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) azioni agroambientali e per il clima;	f) ***sostegno alle*** azioni agroambientali e per il clima;

Or. ro

Emendamento 1282
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) sostegno a risultati misurabili in termini di salute del suolo, compresi l'aumento della sostanza organica del suolo, il miglioramento della capacità di infiltrazione dell'acqua, la riduzione dell'erosione del suolo o il sequestro del carbonio verificato;

Or. en

Emendamento 1283
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) sostegno al reddito per gli agricoltori che combinano la produzione di colture e l'allevamento (agricoltura mista);

Or. pl

Emendamento 1284
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f ter) sostegno agli investimenti volti a ridurre le emissioni di metano del bestiame e a sviluppare la produzione di biogas e biometano agricoli;

Or. pl

Emendamento 1285
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) pagamento per ***i piccoli agricoltori***;	g) pagamento per ***le aziende agricole di piccole e medie dimensioni***;

Or. en

Emendamento 1286
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) pagamento per i piccoli agricoltori;	g) pagamento per i piccoli agricoltori ***e per gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica***;

Or. en

Emendamento 1287
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) sostegno a misure volte a migliorare la ritenzione dell'acqua, a rafforzare la resilienza delle aziende agricole agli effetti dei cambiamenti climatici e ad accelerare lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

Or. pl

Emendamento 1288
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

Or. en

Emendamento 1289
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) programma di efficienza;

Or. en

Emendamento 1290
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g quater) sostegno alle misure di biosicurezza e alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive degli animali;

Or. pl

Emendamento 1291

Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quater) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

Or. en

Emendamento 1292
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g sexies) sostegno alle misure volte a stabilizzare i mercati agricoli;

Or. pl

Emendamento 1293
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g octies) sostegno alle filiere alimentari corte, alla trasformazione locale e alla vendita diretta;

Or. pl

Emendamento 1294
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera g decies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g decies) sostegno alle indagini sul suolo e alla pianificazione dei nutrienti;

Or. pl

Emendamento 1295
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sostegno agli strumenti di gestione del rischio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1296
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1297
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*

i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e silvicoltori***;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***, cooperative e beneficiari che operano nel settore della silvicoltura e investimenti nelle infrastrutture di trattamento e irrigazione per altri beneficiari***;

Or. en

Emendamento 1298
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e ***silvicoltori***;	(i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e ***di beneficiari che lavorano nel settore della silvicoltura e investimenti nelle infrastrutture di lavorazione e irrigazione per altri beneficiari***;

Or. ro

Emendamento 1299
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e*** silvicoltori;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***,*** silvicoltori ***e cooperative per migliorare la competitività, la sostenibilità e la resilienza***;

Or. en

Emendamento 1300
Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***, trasformatori di prodotti alimentari*** e silvicoltori ***e per la resilienza delle zone rurali***;

Or. en

Emendamento 1301
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e*** silvicoltori;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***,*** silvicoltori ***e organizzazioni di produttori, comprese le cooperative***;

Or. en

Emendamento 1302
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Chloé Ridel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori***, nonché delle organizzazioni pastorizie collettive***;

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nelle organizzazioni pastorizie collettive (pascoli estivi, sentieri di accesso, sistemi di approvvigionamento idrico, recinzioni comunali e attrezzature antincendio) possono essere effettuati solo da organismi collettivi che non rientrano nella definizione rigorosa di "agricoltore" o "silvicoltore".

Emendamento 1303
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti ***a favore di agricoltori e silvicoltori***;	i) sostegno per gli investimenti ***volti a migliorare la resilienza, la sostenibilità e la competitività***;

Or. en

Emendamento 1304
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori ***e loro cooperative***;

Or. it

Emendamento 1305
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*

i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e*** silvicoltori;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***,*** silvicoltori ***e delle loro cooperative***;

Or. en

Emendamento 1306
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e*** silvicoltori;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***,*** silvicoltori ***e cooperative***;

Or. en

Emendamento 1307
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e*** silvicoltori;	(i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***,*** silvicoltori ***e cooperative***;

Or. es

Emendamento 1308
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a	i) sostegno per gli investimenti

favore di agricoltori e silvicoltori;	***sostenibili*** a favore di agricoltori e silvicoltori;

Or. en

Emendamento 1309
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e silvicoltori***;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori;

Or. en

Emendamento 1310
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e silvicoltori***;	i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori;

Or. en

Emendamento 1311
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) sostegno per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 1312
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 1313
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) sostegno alle capacità di trasformazione e stoccaggio;

Or. en

Emendamento 1314
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) sostegno per gli investimenti nell'irrigazione;

Or. en

Emendamento 1315

Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i ter) investimenti nelle infrastrutture di irrigazione secondaria;

Or. en

Emendamento 1316
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1317
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;	(j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, ***la diversificazione del reddito delle famiglie agricole*** e lo sviluppo ***imprenditoriale*** delle piccole aziende agricole;

Or. ro

Emendamento 1318
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;	j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, ***la diversificazione del reddito delle famiglie agricole*** e lo sviluppo ***imprenditoriale*** delle piccole aziende agricole;

Or. en

Emendamento 1319
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo ***delle piccole*** aziende agricole;	j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo ***di*** aziende agricole ***di piccole e medie dimensioni***;

Or. en

Emendamento 1320
Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, ***e*** lo sviluppo delle piccole aziende agricole;	j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, lo sviluppo delle piccole aziende agricole ***e di***

aziende agricole di giovani agricoltori;

Or. en

Emendamento 1321
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sostegno per l'insediamento ***di*** giovani agricoltori, ***i*** nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;	j) sostegno per l'insediamento ***e il subentro di donne,*** giovani agricoltori, nuovi agricoltori, ***per*** l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;

Or. it

Emendamento 1322
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;	j) sostegno per l'insediamento ***o il rilevamento da parte*** di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;

Or. en

Emendamento 1323
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;	j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, ***le agricoltrici,*** l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;

Or. en

Motivazione

Le donne nel settore agricolo sono sottorappresentate e necessitano di un sostegno specifico per affrontare gli ostacoli.

Emendamento 1324
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) sostegno alla promozione dell'agricoltura cooperativa e di altre forme di organizzazione collettiva dei produttori agricoli, comprese quelle che contribuiscono alla creazione di valore territoriale e ai regimi di qualità dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'organizzazione collettiva è un fattore chiave per migliorare il potere contrattuale degli agricoltori, creare valore aggiunto e rafforzare le economie rurali. Sebbene le cooperative rappresentino un modello di azione collettiva, anche altre forme organizzative, comprese quelle alla base dei regimi di qualità dell'Unione come le indicazioni geografiche, svolgono un ruolo essenziale nel conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. La formulazione dovrebbe pertanto rimanere sufficientemente ampia da comprendere la diversità dei modelli di governance collettiva tra gli Stati membri.

Emendamento 1325
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) sostegno agli agricoltori e ai gruppi di agricoltori attivi che partecipano ai regimi di qualità dell'UE, ai regimi di certificazione dell'agricoltura biologica e ai regimi nazionali di qualità alimentare;

Or. pl

Emendamento 1326
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 1327
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) sostegno ai giovani agricoltori (compreso un pacchetto di avvio per i giovani agricoltori);

Or. en

Emendamento 1328
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j ter) investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 1329
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j quater) sostegno alla promozione dell'agricoltura cooperativa;

Or. en

Emendamento 1330
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1331
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento

Articolo 5 - paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) sostegno alla promozione dell'accesso sicuro all'acqua, alla gestione delle risorse idriche, compresa la loro gestione integrata e digitalizzata, e alla resilienza idrica, compreso l'ammodernamento dell'irrigazione;

Or. es

Emendamento 1332
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) sostegno alla fornitura di servizi sociali, compresa la fornitura di sostegno psicologico e di assistenza;

Or. en

Motivazione

Lo stress e le difficoltà psicologiche sono prevalenti in agricoltura e questa realtà deve essere riconosciuta e affrontata.

Emendamento 1333
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) sostegno per gli investimenti a favore delle imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli;

Or. it

Motivazione

Lo sviluppo delle aree rurali deve avvenire in modo sinergico tra settori, favorendo anche lo sviluppo di filiere locali e includendo processi di trasformazione locali.

Emendamento 1334
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) sostegno agli investimenti nelle imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli;

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo delle zone rurali deve avvenire in modo da favorire la sinergia tra i settori, promuovendo nel contempo lo sviluppo delle catene di approvvigionamento locali, comprese le attività di trasformazione locali.

Emendamento 1335
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) sostegno per gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli.

Or. en

Emendamento 1336

Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k ter) sostegno per il trasferimento di un'azienda agricola a un giovane agricoltore.

Or. en

Emendamento 1337
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k ter) sostegno per il trasferimento dell'azienda a un giovane agricoltore.

Or. en

Motivazione

Il ricambio generazionale in agricoltura è notoriamente ostacolato da barriere significative e ora strutturali all'ingresso, come l'accesso alla terra e al credito. Per quanto riguarda il primo punto, un altro fattore è la riluttanza degli agricoltori, spesso più anziani, a trasferire le loro attività. Si tratta di una questione complessa che tocca sia gli aspetti sociali che quelli economici del processo di transizione generazionale. Sembra opportuno introdurre una misura per incoraggiare il trasferimento di imprese ai giovani agricoltori, fornendo al contempo una qualche forma di sostegno al cedente.

Emendamento 1338
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(k ter) sostegno alla cessione dell'azienda agricola ad un giovane agricoltore

Or. it

Motivazione

Il ricambio generazionale in agricoltura è notoriamente ostacolato da barriere all'ingresso importanti e ormai strutturali, quali l'accesso alla terra e al credito. Rispetto al primo punto, una componente è data anche dalla reticenza alla cessione delle imprese da parte degli agricoltori, spesso più anziani. Si tratta di un problema complesso che tocca aspetti sociali ed economici del processo del ricambio generazionale. Appare opportuno dunque prevedere una misura a favore della cessione delle imprese a giovani agricoltori, prevedendo una forma di sostegno anche al cedente.

Emendamento 1339
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) LEADER;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1340
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) ***LEADER***;	l) ***investimenti per le comunità rurali***;

Or. en

Emendamento 1341
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) LEADER	(l) ***sostegno a*** LEADER;

Or. pt

Emendamento 1342
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Daniel Buda, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l bis) sostegno per gli investimenti a favore dello sviluppo rurale;

Or. en

Emendamento 1343
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1344
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1345
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale;	n) iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale***, compreso LEADER***;

Or. en

Emendamento 1346
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale;	(n) iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale***, compreso LEADER***;

Or. es

Emendamento 1347
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) iniziative di cooperazione a livello	(n) ***sostegno a*** iniziative di

territoriale e locale;	cooperazione a livello territoriale e locale;

Or. pt

Emendamento 1348
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n bis) sostegno agli investimenti nello sviluppo rurale, quali investimenti nei servizi di base, nelle infrastrutture rurali di piccole dimensioni, nella ricomposizione fondiaria, nella riassegnazione dei terreni e nel rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;

Or. es

Emendamento 1349
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	n bis) sostegno agli investimenti a favore dello sviluppo rurale, quali investimenti nei servizi di base, nelle infrastrutture rurali su piccola scala, nella ricomposizione fondiaria e nella riassegnazione e nel rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 1350
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
(o) interventi nelle regioni ultraperiferiche**;**	(o) interventi nelle regioni ultraperiferiche***, compreso un sostegno adeguato alle filiere agricole locali e ai costi aggiuntivi derivanti dalla lontananza, dall'insularità e dalle ridotte dimensioni del territorio;***

Or. fr

Emendamento 1351
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
(o) interventi nelle regioni ultraperiferiche;	(o) interventi nelle regioni ultraperiferiche ***per integrare ma non sostituire le misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013***;

Or. pt

Emendamento 1352
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
(o) interventi nelle regioni ultraperiferiche;	(o) interventi ***supplementari*** nelle regioni ultraperiferiche***, a integrazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013***;

Or. pt

Emendamento 1353
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	o bis) sostegno per gli investimenti a favore di misure preventive di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale e per gli investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto v), del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. en

Emendamento 1354
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(o bis) sostegno agli investimenti nell'irrigazione;

Or. es

Emendamento 1355
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	o ter) sostegno per gli investimenti nell'irrigazione;

Or. en

Emendamento 1356
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q bis) sostegno all'insediamento e all'ampliamento delle colture proteiche, in particolare dei legumi, nelle aziende agricole nuove ed esistenti, compresi lo stoccaggio, la trasformazione locale, la commercializzazione e la valorizzazione circolare dei coprodotti, con priorità per l'alimentazione umana e i mangimi di provenienza locale;

Or. en

Emendamento 1357
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;	(r) interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013; ***pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici e danni causati da animali selvatici;***

Or. ro

Emendamento 1358
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) interventi in ***determinati*** settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;	r) interventi ***settoriali*** in settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Or. en

Emendamento 1359
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(r bis) interventi a sostegno delle catene di approvvigionamento agricolo strategiche, come quelle delle proteine, che contribuiscono all'autosufficienza e alla sovranità alimentare dell'Unione, anche mantenendo la capacità di produzione, rafforzando la resilienza delle catene di approvvigionamento e riducendo la dipendenza dalle importazioni;

Or. fr

Emendamento 1360
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori.	s) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori***, a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, nonché danni causati dagli animali selvatici***.

Or. en

Emendamento 1361
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori.	(s) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori ***a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici***.

Or. pt

Emendamento 1362
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s bis) investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari, sviluppando il legame tra agricoltura, alimentazione e territorio.

Or. en

Motivazione

The processing and marketing sectors are the main recipients of agricultural products at the local level. A larger number of local processing plants gives farmers the ability to choose the recipient of their products and a real opportunity to negotiate prices (increasing the farmer's share in the value chain). Ensuring a fair income for farmers is a key element of the future CAP and the sector's resilience. For farmers to benefit from the proposed SME support, it must be linked to the obligation to enter into supply contracts directly with farmers.Processing is a crucial link in the stabilizing food supply chain and guaranteeing its resilience and food security. Building resilience cannot be limited to supporting only the first phase – agricultural production. Support for the food processing industry is also essential, especially during periods of production surpluses or uncontrolled inflows of agricultural

products from third countries.To achieve resilience and long-term competitiveness of the agricultural sector, a strong food processing industry with high processing capacity is essential.

Emendamento 1363
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s bis) sostegno per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, comprese le filiere corte.

Or. en

Motivazione

Si propone di integrare l'elenco degli interventi della PAC aggiungendo un sostegno alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli all'interno della catena del valore. Questo settore è importante per rafforzare la sicurezza alimentare dell'UE, la resilienza delle filiere e il potenziale di esportazione.

La trasformazione locale, in particolare da parte delle PMI e degli agricoltori, sostiene lo sviluppo rurale, aggiunge valore alla produzione agricola e contribuisce a filiere più corte e reattive. Tale sostegno apporterebbe benefici economici, sociali e ambientali, in particolare per le zone rurali e i mercati locali.

Emendamento 1364
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(s bis) sostegno alla successione nelle aziende agricole e al pensionamento anticipato;

Or. pl

Emendamento 1365
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s bis) sostegno per l'insediamento di produzioni di colture di leguminose;

Or. en

Emendamento 1366
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov, Tsvetelina Penkova, Emil Radev, Taner Kabilov, Andrey Novakov, Andrey Kovatchev, Eva Maydell, Radan Kanev, Ilhan Kyuchyuk, Nikola Minchev, Elena Yoncheva, Petar Volgin, Ivaylo Valchev, Kristian Vigenin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s bis) intervento per aiuti nazionali transitori;

Or. en

Emendamento 1367
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s bis) sostegno per l'insediamento della produzione di colture di leguminose;

Or. en

Emendamento 1368
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s bis) interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna;

Or. en

Emendamento 1369
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s ter) interventi a sostegno di investimenti attivi nel settore della difesa con particolare riferimento alla gestione delle acque di irrigazione;

Or. en

Emendamento 1370
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s ter) aiuti nazionali transitori;

Or. en

Motivazione

È necessario aggiungere la possibilità di continuare ad erogare aiuti nazionali transitori. Tali aiuti dovrebbero continuare ad essere uno strumento per sostenere e stabilizzare i redditi agricoli. Nell'ambito di tale strumento, il settore del tabacco è sostenuto in alcuni Stati

membri. Questo ambito appartiene a un gruppo di settori di nicchia importanti per motivi socioeconomici e ambientali e ben radicati nelle tradizioni di alcune regioni. Contribuiscono alla conservazione della diversità delle colture, aspetto molto importante alla luce delle tendenze nazionali di semplificarne la struttura.

Emendamento 1371
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(s quater) sostegno all'istituzione di cooperative di produzione agricola, cooperative di agricoltori e organizzazioni di produttori.

Or. pl

Emendamento 1372
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera s quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	s quater) sostegno per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, comprese le filiere corte;

Or. en

Motivazione

It is necessary to supplement list of the CAP interventions by adding intervention providing support for the agricultural product processing and marketing sector within the value chain. This area is crucial in ensuring the European Union's food security, the stability of supply chains, and export opportunities. Local processing, particularly the SME sector, plays a key role in utilizing agricultural raw materials produced in rural areas. Direct involvement of farmers in further stages of the food chain is also essential for supply chain development. Support for small-scale processing brings a number of economic, social, and environmental benefits. In the case of short supply chains, producers are able to respond better and more

quickly to consumer needs, offering products of known origin, in appropriate quantities, often at lower prices. Therefore, the agricultural product processing and marketing sector, as closely linked to agriculture, must remain a separate element of CAP support.

Emendamento 1373
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tipi di intervento per lo sviluppo rurale
	a) pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici;
	b) sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori;
	c) azioni agroambientali e per il clima;
	d) sostegno agli strumenti di gestione del rischio;
	e) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori;
	f) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;
	g) sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 1374
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Stefano Bonaccini, Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 bis. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento 202X/XXXX (regolamento NRP), il contributo nazionale minimo agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), non è inferiore al 30 % dei costi totali stimati di ciascun intervento. Se l'importo del contributo nazionale di cui agli articoli 15, 42 e 69 del regolamento (UE) 2021/2125 è superiore al 30 %, lo Stato membro mantiene tale importo come livello minimo di contributo nazionale stabilito per il periodo 2021-2027.

Or. en

Motivazione

Pur mantenendo la flessibilità degli Stati membri nel determinare i loro tassi di cofinanziamento, la presente modifica consentirebbe di tenere conto dell'attuale tasso di contributo, mantenendo così invariato il livello complessivo del sostegno a livello degli Stati membri.

Emendamento 1375
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tutti gli altri interventi si applicano a tali regioni a condizioni che tengano conto delle loro caratteristiche specifiche e garantiscano un sostegno efficace e adeguato e non sono soggetti al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. pt

Emendamento 1376
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatto salvo il rispetto di quanto disposto ex art. 20, par. 4 del regolamento NRP, il contributo nazionale minimo agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f), g), k) non è inferiore al 30 % dei costi totali stimati di ciascun intervento. Qualora l'importo del contributo nazionale di cui agli articoli 15, 42 e 69 del regolamento UE 2021/2125 sia superiore al 30 %, lo Stato membro mantiene tale importo come livello minimo di contributo nazionale stabilito per il periodo 2021-2027.

Or. it

Motivazione

Pur mantenendo la libertà di cofinanziamento da parte degli Stati Membri, la modifica proposta consente di considerare l'attuale tasso di contribuzione applicato alla PAC mantenendo così inalterato il sostegno a livello di Stato membro.

Emendamento 1377
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I 45 000 000 000 EUR supplementari proposti dalla Commissione europea per l'agricoltura nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034 sono pienamente integrati nella dotazione minima riservata alla politica

agricola comune. Tale importo è assegnato esclusivamente agli interventi della PAC di cui al paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 1378
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. t) un regime di riduzione volontaria della fornitura di latte nell'Unione è introdotto come strumento permanente di gestione del mercato ed è attivato qualora il prezzo medio del latte nell'Unione scenda al di sotto di una soglia prestabilita, con compensazione fornita ai produttori partecipanti per le riduzioni volontarie della produzione lattiera;

Or. en

Emendamento 1379
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo agli agricoltori, alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Or. en

Emendamento 1380
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La dotazione finanziaria degli interventi di cui al paragrafo 1, lettera f), ammonta almeno al 30 % della dotazione finanziaria assegnata agli interventi della PAC di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii) [bilancio].

Or. en

Motivazione

Alla luce delle crescenti sfide ambientali e climatiche, il bilancio della PAC nel prossimo QFP dovrebbe includere una dotazione specifica per le azioni agroambientali e climatiche, che è assente dalla proposta della Commissione ma esiste nell'attuale PAC.

Emendamento 1381
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri garantiscono l'accesso a strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo imprenditoriale per gli interventi a favore dei giovani agricoltori di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1382
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui al titolo IV del regolamento 202X/XXXX (regolamento NRP).

Or. en

Emendamento 1383
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui al titolo VI del regolamento NRP.

Or. en

(ex articolo 35, paragrafo 2, del regolamento NRP).

Emendamento 1384
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui al titolo VI del regolamento NRP.

Or. en

Emendamento 1385
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui al titolo IV del regolamento NRP.

Or. fr

Emendamento 1386
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui al titolo IV.

Or. en

Motivazione

Articolo 5 – Tipi di interventi, paragrafo 1 bis (ex articolo 35, paragrafo 2, del regolamento NRP). Soppressione della lettera g).

Il sostegno ai piccoli agricoltori è un'autentica misura di semplificazione ed è particolarmente adatto alla struttura specifica dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche, caratterizzate da un numero elevato di piccole aziende agricole. Molte di queste aziende agricole non beneficiano di sostegno nelle regioni ultraperiferiche (di cui agli articoli 46, 47 e 48 del regolamento COM 2025/565) e non beneficiano di misure di sostegno al reddito della PAC.

Emendamento 1387

Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, punto i) [investimenti a favore degli agricoltori] e k ter, è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia, l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari al 100 % della spesa pubblica ammissibile. In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di aumentare al 100 % l'aliquota di sostegno massima per gli interventi relativi agli investimenti del paragrafo 1 lettera i) e k)ter per il ripristino della capacità produttiva a seguito di eventi eccezionali.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira a garantire le aliquote di sostegno massime per gli investimenti dei giovani agricoltori e in caso di ripristino del potenziale produttivo a seguito di eventi eccezionali.

Emendamento 1388
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Tutte le misure attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 228/2013 sono interamente finanziate dall'Unione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii bis), del regolamento

(EU) [...] [NRP].

Or. pt

Emendamento 1389
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Or. en

(ex articolo 35, paragrafo 3 del regolamento NRP).

Emendamento 1390
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Le misure di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e r), sono misure di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Or. en

Emendamento 1391
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano PAC per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f), g) e lettera b) bis se applicato dallo Stato Membro. Questa percentuale può essere aumentata, per un massimo di 5 punti percentuali, purché l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. it

Emendamento 1392
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20 [contributo nazionale ai costi stimati], paragrafo 4, del

regolamento 202X/XXXX (regolamento NRP), il contributo nazionale minimo alle misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), non è inferiore al 30 % dei costi totali stimati di ciascuna misura. Se l'importo del contributo nazionale di cui agli articoli 15, 42 e 69 del regolamento (UE) 2021/2125 (l'attuale regolamento sulla PAC) supera il 30 %, lo Stato membro mantiene tale importo come livello minimo di contributo nazionale stabilito per il periodo 2021-2027.

Or. en

Motivazione

Pur mantenendo la libertà degli Stati membri di fornire cofinanziamenti, la modifica proposta consente di tenere conto dell'attuale tasso di contributo applicato alla PAC, mantenendo così invariato il livello di sostegno a livello degli Stati membri.

Emendamento 1393
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Il contributo nazionale minimo agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a n), del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento PAC] è mantenuto ai livelli attuali.

Or. pt

Emendamento 1394
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. 1 quinquies. L'aliquota di sostegno massima applicabile alle misure di cui al paragrafo 1, lettera i) [investimenti a favore degli agricoltori] e k) è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascuna misura. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile alle misure di cui al paragrafo 1, lettera i), destinate ai giovani agricoltori, è pari al 100 % della spesa pubblica ammissibile. In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di aumentare l'aliquota massima di sostegno al 100 % per le misure relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, lettere i) e k) ter, per il ripristino della capacità produttiva a seguito di eventi eccezionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire aliquote massime di sostegno per gli investimenti dei giovani agricoltori e nei casi in cui il potenziale produttivo sia ripristinato a seguito di eventi eccezionali.

Emendamento 1395
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. La dotazione finanziaria destinata alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b bis), ammonta fino al 25 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRCAP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g).

Or. it

Emendamento 1396
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 sexies. La dotazione finanziaria per le misure di sostegno accoppiato al reddito di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano CAP per le misure di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f), g) e b bis), laddove applicate dallo Stato membro. Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, ad agricoltori che uniscono la produzione di seminativi e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, quali definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

In aggiunta alla base di calcolo delle risorse per il regime accoppiato, l'importo destinato ai programmi di efficienza, qualora lo Stato membro decida di attuarli.

Emendamento 1397
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 sexies. La dotazione finanziaria destinata alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera l) e m) e di cui all'articolo 20 del presente regolamento, ammonta ad almeno il 2 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) comma i) e lettera c). In ogni caso, il sostegno di cui alla lettera l) non supera lo 0,5 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) comma i) e lettera c).

Or. it

Motivazione

Le dotazioni finanziarie delle misure fuori dalla pre-allocazione dovrebbero essere stabilite considerando una percentuale minima di assegnazione tra le risorse dedicate allo sviluppo regionale all'interno del Fondo Unico.

Emendamento 1398
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 septies. La dotazione finanziaria destinata per gli investimenti realizzati dalle imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera k)bis del presente regolamento è definita come percentuale minima del plafond dell'Unione stabilito dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) comma i) e lettera c).

Or. it

Motivazione

Le dotazioni finanziarie delle misure fuori dalla pre-allocazione dovrebbero essere stabilite considerando una percentuale minima di assegnazione.

Emendamento 1399
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 septies. La dotazione finanziaria per le misure di cui al paragrafo 1, lettera b bis), è limitata a un massimo del 25 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano CAP per le misure di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g).

Or. en

Motivazione

L'importo delle risorse da destinare al programma di efficienza.

Emendamento 1400
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 octies. La dotazione finanziaria per le misure di cui al paragrafo 1, lettere l) e m), e all'articolo 20 del presente regolamento ammonta ad almeno il 2 % del contributo dell'Unione determinato dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera c). In qualsiasi caso, il sostegno di cui alla

lettera l) non supera lo 0,5 % del contributo dell'Unione determinato dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera c).

Or. en

Motivazione

Le dotazioni finanziarie per le misure al di fuori della preassegnazione dovrebbero essere determinate tenendo conto di una percentuale minima delle risorse destinate allo sviluppo regionale nell'ambito del Fondo unico.

Emendamento 1401
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 octies. La dotazione finanziaria per il sostegno alla cessione dell'azienda ad un giovane agricoltore di cui al paragrafo 1 k)ter è definita come percentuale minima del plafond dell'Unione stabilito dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) comma i) e lettera c).

Or. it

Motivazione

Al fine di garantire il ricambio generazionale nel settore agricolo, lo sviluppo coeso dei territori e la vitalità socioeconomica delle zone rurali, le risorse finanziarie dell'intervento di cui al presente articolo sono determinate in deroga ai massimali pre-allocati della PAC. Una percentuale minima di tali risorse è vincolata e allocata nell'ambito della programmazione del Fondo Unico per lo sviluppo regionale.

Emendamento 1402
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 nonies. La dotazione finanziaria per gli investimenti effettuati da imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera k bis) del presente regolamento è definita come una percentuale minima del massimale dell'Unione fissato dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera c).

Or. en

Motivazione

Le dotazioni finanziarie per le misure al di fuori della preassegnazione dovrebbero essere determinate tenendo conto di una percentuale minima delle risorse destinate allo sviluppo regionale nell'ambito del Fondo unico.

Emendamento 1403
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 nonies. Gli Stati membri assicurano per gli interventi a favore dei giovani agricoltori di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento la possibilità di accedere a strumenti finanziari a sostegno dell'impresa.

Or. it

Motivazione

Tale emendamento ha l'intento di favorire maggiore flessibilità nella concessione di misure di sostegno ai giovani agricoltori

Emendamento 1404
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 decies. La dotazione finanziaria per il sostegno al trasferimento dell'azienda a un giovane agricoltore, di cui al paragrafo 1, lettera k ter), è definita come una percentuale minima del massimale dell'Unione fissato dallo Stato membro, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera c).

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire il ricambio generazionale nel settore agricolo, lo sviluppo coeso delle zone locali e la vitalità socioeconomica delle zone rurali, le risorse finanziarie per la misura di cui al presente articolo sono determinate in deroga ai massimali preassegnati nell'ambito della PAC. Una percentuale minima di tali risorse è destinata e assegnata nel quadro della programmazione del Fondo unico di sviluppo regionale.

Emendamento 1405
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 undecies. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di misure a favore dei giovani agricoltori di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento, i giovani agricoltori abbiamo accesso agli strumenti finanziari a sostegno della loro attività.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a promuovere una maggiore flessibilità nella fornitura del sostegno ai giovani agricoltori.

Emendamento 1406
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP]. ***Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera f), non sono tenuti a rispettare il contributo nazionale minimo di cui sopra.***

Or. en

Motivazione

La Commissione europea propone un contributo nazionale del 30 % ai seguenti interventi: pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici; sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori; azioni agroambientali e per il clima; sostegno ai piccoli agricoltori; sostegno agli strumenti di gestione del rischio; sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori; sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole; sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola;

Emendamento 1407
Camilla Laureti, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE)	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE)

n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].

n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP]. ***Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera f), non sono tenuti a rispettare il contributo nazionale minimo di cui sopra.***

Or. en

Emendamento 1408
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP]. ***Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera f), non sono tenuti a rispettare il contributo nazionale minimo.***

Or. en

Emendamento 1409
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k)***, e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE)***	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10,

n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].	paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 1410
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), ***e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013*** sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Motivazione

Sectoral interventions should not be financed from national CAP-allocations, but either directly the NRPP or general budget at EU-level, or from unallocated budget in the NRPP.Under sectoral interventions of the current Common Agricultural Policy (2023-2027), support for producer organizations (POs), Associations of producer organizations (APOs), and transnational producer organizations (TPOs) is currently arranged on a project-by-project basis, funded directly from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF). Funding these projects directly from an EU fund serves a specific purpose: producers are incentivized to work together in POs, APOs, or TPOs, regardless of the national allocated CAP funding of the Member State they are located in. Additionally, it is justified that these sectoral interventions are financed from outside the national allocations, since many POs and their members that participate are active in multiple Member States. To ensure that sectoral interventions can continue to be adequately financed under the MFF post 2027 on a non-discriminatory basis regardless of the Member State the PO, APO or TPO is based in, the sectoral interventions should therefore continue to be financed directly from the EU-budget and not sourced from national allocations.

Emendamento 1411
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), ***e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013*** sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Motivazione

La cooperazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e in altri settori organizzati è attualmente finanziata a titolo di progetti direttamente dal bilancio dell'Unione. L'assorbimento di tale sostegno nelle dotazioni nazionali svantaggerebbe proprio gli Stati membri in cui gli agricoltori e i coltivatori si sono organizzati in modo più forte, poiché il criterio di ripartizione delle dotazioni nazionali non riflette la spesa settoriale nell'attuale periodo di programmazione.

Emendamento 1412
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), ***m) e r)*** e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Motivazione

I fondi per lo scambio di conoscenze e il sostegno all'innovazione sono inclusi nella riserva per gli interventi di sostegno al reddito al fine di evitare la concorrenza con altri strumenti di sostegno nell'ambito del regolamento NRP, unitamente a fondi adeguati. Ciò faciliterebbe la pianificazione e l'attuazione degli strumenti a sostegno dell'innovazione e dello scambio di conoscenze.

Emendamento 1413
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), ***e m),*** e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 1414
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a ***k)***, e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE)	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a ***j bis)***, e gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE)

[...] [NRP].	[...] [NRP].

Or. en

Emendamento 1415
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il contributo nazionale minimo agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], lettere da d) a k), non è inferiore al 30 % dei costi totali stimati di ciascun intervento. Il contributo nazionale massimo a tali interventi non è superiore al 40 % dei costi totali stimati di ciascun intervento.
	L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], lettera i), è, in linea generale, pari al 75 % del totale dei costi ammissibili di ciascun intervento. Tuttavia, l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile. A titolo di deroga, l'aliquota di sostegno massima può essere aumentata al 100 % per taluni investimenti, compresi gli investimenti non produttivi.

Or. fr